

Voucher export solo per la rete

Le singole imprese non possono presentare altre istanze

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Nel caso in cui una rete di impresa presenti domanda per la concessione del voucher (pari a 10 milioni di euro) per l'internazionalizzazione delle Pmi, le singole imprese «retiste» non possono a loro volta presentare istanza di ammissione alle agevolazioni. Nel caso di «rete contratto» (intesa come aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete non avente soggettività giuridica) che voglia presentare domande di accesso ai voucher, il contratto dovrà essere stipulato con l'impresa capofila, designata in quanto tale per effetto di un mandato sottoscritto dalle altre imprese della rete.

Queste le istruzioni formulate dal ministero dello sviluppo economico per quanto concerne la richiesta di voucher per l'internazionalizzazione delle Pmi. Il contratto di servizio deve essere stipulato successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle società fornitrici. Nel caso di beneficiario «rete soggetto» (aggregazione di micro, piccole e medie imprese che ha portato alla costituzione di un soggetto giuridico autonomo, dotato di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune e iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede), il contratto dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale della «rete soggetto».

Pertanto sono ammissibili alle agevolazioni del voucher anche le spese derivanti da contratti di servizio sottoscritti precedentemente all'apertura della piattaforma informatica per l'invio delle istanze da parte dei soggetti proponenti, purché il contratto di servizio sia stato concluso successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle società fornitrici.

Primo bando voucher.

Le istanze di accesso per la concessione di un voucher per l'inserimento in azienda di un temporary export manager dovranno essere presentate esclusivamente online a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo delle ore 17 del 2 ottobre 2015. La procedura è interamente telematica ed entro il prossimo mese di agosto sarà pubblicato sul sito del Mise l'elenco delle strutture di temporary export management a cui le Pmi interessate potranno rivolgersi se intendono richiedere i voucher. A partire dal 1° settem-

I diversi casi

Reti d'impresa	Nel caso in cui una rete di impresa presenti domanda per la concessione del voucher (pari a 10 milioni di euro) per l'internazionalizzazione delle Pmi, le singole imprese «retiste» non possono a loro volta presentare istanza di ammissione alle agevolazioni
Impresa capofila	Nel caso di «rete contratto» che voglia presentare domande di accesso ai voucher, il contratto dovrà essere stipulato con l'impresa capofila, designata in quanto tale per effetto di un mandato sottoscritto dalle altre imprese della rete
Rete soggetto	Nel caso di beneficiario «rete soggetto» il contratto dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale della «rete soggetto»
Attività ammissibili	Tra le attività ammissibili rientrano: <ul style="list-style-type: none"> • le attività di analisi delle potenzialità commerciali del soggetto proponente, effettuate con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio dell'impresa richiedente il Voucher e a uno o più mercati esteri espressamente identificati; • le attività finalizzate all'individuazione di nuovi clienti/target di mercato all'estero e/o di potenziali partner stranieri, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l'ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri; • le attività di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale, finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo internazionale delle imprese beneficiarie ovvero alla valutazione e configurazione di assetti societari ed organizzativi funzionali alla promozione di reti/canali distributivi e commerciali in paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative alle partnership e/o joint venture da attivare con operatori locali, nonché all'analisi degli impatti fiscali correlati alle differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e quella di riferimento

Ammesse le attività di studio

Sono ammissibili le prestazioni di servizio assicurate dal temporary export manager aventi per oggetto attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Tra le attività ammissibili alle agevolazioni di cui al dm 15 maggio 2015 rientrano: analisi delle potenzialità commerciali del soggetto proponente, effettuate con specifico riferimento a una o più linee di prodotto/servizio dell'impresa richiedente il voucher e a uno o più mercati esteri identificati; le attività finalizzate all'individuazione di nuovi clienti/target di mercato all'estero e/o di potenziali partner stranieri, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l'ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri; assistenza legale, contrattuale e fiscale.

bre 2015, le Pmi interessate potranno registrarsi sull'apposita piattaforma informatica ottenendo la password con la quale gestiranno tutte le fasi successive. A partire dal prossimo 15 settembre sarà possibile, sempre sulla piattaforma, ottenere il modulo di richiesta e precompilare la domanda. Per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, a partire dalle ore 10 del 1° settembre 2015, le imprese interessate potranno registrarsi tramite la procedura informatica resa disponibile nell'apposita sezione

«Voucher per l'internazionalizzazione» del sito internet del Mise (www.mise.gov.it). Il contributo a fondo perduto pari a 10 mila euro è destinato alle imprese (costituite sotto forma di società di capitali, di cooperative e di reti di imprese) che abbiano fatturato almeno 500 mila euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi al fine dotarsi di temporary export manager, ovvero di personale specializzato che le sostenga nei processi di internazionalizzazione. Una riserva pari al 3% è destinata alla concessione

dei voucher a beneficio dei soggetti proponenti che hanno conseguito il rating di legalità.

Le società che intendono fornire gli export manager alle pmi dovranno iscriversi in un apposito elenco tenuto dal Mise, presentando domanda entro il 20 luglio. La domanda per l'iscrizione in elenco fornitori di servizi «voucher per l'internazionalizzazione» potrà essere presentata anche dalle società tra professionisti o dalle società professionali purché abbiano assunto la forma

giuridica di società di capitali anche in forma cooperativa. Potranno inoltre presentare la domanda di inserimento nell'elenco fornitori di servizi anche le società estere purché dispongano di una sede nel territorio italiano che risulti iscritta al registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente e in stato di attività, al momento della presentazione della domanda. La domanda dovrà essere compilata dalla società in formato elettronico, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2015 visibile nella sezione «voucher per internazionalizzazione/normativa e moduli» del sito www.mise.gov.it. La domanda così compilata, unitamente all'ulteriore documentazione eventualmente necessaria (cv asseverati o progetti export realizzati), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente mediante firma digitale e presentata, a partire dal 19 giugno, esclusivamente attraverso l'invio a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo elenocosocieta@pec.mise.gov.it.

Requisiti essenziali del contratto di servizio. Ai fini della concessione del voucher, i servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione dovranno necessariamente includere la messa a disposizione di uno o più temporary export manager. I temporary export manager indicati nel contratto e responsabili dell'erogazione del servizio possono essere in numero superiore a uno soltanto laddove necessario ai fini di una maggiore rispondenza ai fabbisogni di affiancamento dell'impresa beneficiaria (per esempio nel caso in cui la marcata eterogeneità delle attività oggetto della prestazione di servizi richieda alla società fornitrice imponga il coinvolgimento di più profili professionali aventi ciascuno una specifica competenza in materia di processi di internazionalizzazione).

Il temporary export manager, anche con riferimento all'inquadramento contrattuale del suo rapporto di lavoro/collaborazione con la società fornitrice, deve poter assicurare una continuità al servizio di affiancamento erogato all'impresa beneficiaria coerente con la durata del contratto di servizio, i cui contenuti minimi (oggetto, temporary export manager identificato nominativamente, durata, corrispettivo) sono specificati all'articolo 7, comma 5 del decreto direttoriale 23 giugno 2015.